



Associazione Professionale Italiana Danza Movimento Terapia

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE

Capo I - Principi generali

Articolo 1

L'APID, nel rispetto della legge n. 4 del 2013 e ai sensi dell'art. 27 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, adotta il presente CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE che subentra al precedente Codice etico di cui si era dotata nel momento della sua costituzione e che definisce e rende noto pubblicamente il comportamento professionale e gli obblighi del/della DanzaMovimentoterapeuta (sigla DMt). Le norme in esso contenute sono vincolanti per tutti gli iscritti APID®; il/la DMt è tenuto/alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalle relative responsabilità e sanzioni disciplinari. Il/la DMt deve avere conoscenza dei requisiti e dei diritti legali per svolgere la pratica privata in relazione alle altre figure professionali regolamentate così come dei diritti e degli obblighi dei terapeuti, dei medici, degli psicologi, degli psicoterapeuti e/o altre figure professionali riconosciute afferenti ai medesimi campi applicativi.

Il soggetto responsabile del presente CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE, quale legale rappresentante, è il Presidente dell'APID®.

Articolo 2

Gli obblighi etici definiti negli articoli sotto esposti sono regole di condotta che governano sia il/la DMt che la professione allo scopo di tutelare l'utenza, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana. Il codice di condotta garantisce gli standard professionali e promuove l'integrità etica del singolo professionista. L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice e ogni azione o omissione comunque contraria, al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 18 dello Statuto. L'organismo incaricato del



controllo della sua applicazione è la Commissione Etica affiancata dal Collegio dei Probiviri che, a seconda della gravità dei fatti, può comminare sanzioni come la censura scritta, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali (che deve essere ratificata dall'assemblea) e l'espulsione.

Articolo 3

L'APID® definisce la DanzaMovimentoTerapia(DMT) “una disciplina specifica, orientata a promuovere l'integrazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale, la maturità affettiva e psicosociale e la qualità della vita della persona. La specificità della DanzaMovimentoTerapia si riferisce al linguaggio del movimento corporeo e della danza e al processo creativo quali principali modalità di valutazione e di intervento all'interno di processi interpersonali finalizzati alla positiva evoluzione della persona” (Art. 3 dello Statuto APID®).

Articolo 4

Il/la DMt pratica autonomamente solo dopo aver completato l'iter formativo teorico e pratico previsto dall'APID® secondo quanto previsto dalla L. 4/2013 e dagli standard europei. L'operare in ambito clinico è consentito attualmente, con riferimento alle normative vigenti, ai DMt che possiedano una qualificazione professionale di base in questo settore o comunque ai DMt che operino all'interno di un'équipe multidisciplinare (medico-psico-pedagogica). L'associazione riconosce l'esercizio della pratica privata al/alla DMt solo dopo il conseguimento di una formazione che rispetti gli standard che regolano il profilo professionale definito da questa associazione e l'iscrizione al relativo elenco professionale. L'uso inappropriato della dicitura "DMt-APID®" o di eventuali sue variazioni fuorvianti per il pubblico risulta contrario all'etica.

Articolo 5

Nell'esercizio della professione il/la DMtt rispetta e tutela la dignità e il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all'estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all'orientamento



sessuale, all'etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità e allo stato socio-economico. In tutti i casi in cui il destinatario e il committente dell'intervento di sostegno non coincidano, il/la DMt tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento.

Articolo 6

Il/la DMt è tenuto/aa mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curando l'aggiornamento e la formazione permanente così come previsto dalla L. 4/2013, art. 2 comma 3 e dal Regolamento APID®. Utilizza pertanto solo metodologie, tecniche e strumenti di DMT ai quali è adeguatamente formato/a riconoscendo i limiti della propria competenza e non suscitando aspettative infondate. Il/la DMt presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Nelle dichiarazioni pubbliche evita di dar luogo a mistificazioni e travisamenti attraverso il sensazionalismo, l'esagerazione e la superficialità.

Articolo 7

Il/la DMt non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.

Articolo 8

Il/la DMt salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche nonché della loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione, dei risultati e delle valutazioni che ne ricava.

Articolo 9

Nel comunicare i risultati delle proprie ricerche il/la DMt si astiene dal presentare dati inventati, falsificati o distorti in tutto o in parte; non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.

Articolo 10

Il/la DMt contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dall'art. 3 del presente codice e non avalla con il proprio titolo attività



ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 11

Nella sua attività di ricerca il/la DMt è tenuto/a ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti e a richiedere il previo consenso e l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti attraverso la compilazione e la sottoscrizione da parte del soggetto del Contratto professionale per intervento di DMt, del Consenso informato e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, della Liberatoria per utilizzo immagini e video. Per i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso o la loro autorizzazione, gli appositi modelli predisposti per i soggetti di minore età devono essere sottoscritti da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela.

Articolo 12

Il/la DMt è strettamente tenuto/a al segreto professionale; pertanto, non rivela notizie fatti o informazioni appresi nello svolgimento del suo rapporto professionale; si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto/a a conoscenza nell'ambito e del suo rapporto professionale ameno che non sussista il valido e dimostrabile consenso dell'utente o di chi su di lui esercita autorità tutoria. Nel caso di obbligo di relazione, il/la DMt limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno all'utente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporta grave pericolo per la vita e la salute psicofisica di terzi. Nei casi di collaborazione con altri professionisti, parimenti tenuti al segreto professionale, il/la DMt può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di collaborazione. Il/la DMt redige relazioni scientifiche, ancorché indirizzate a un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare l'anonimato degli utenti.

Articolo 13



Nel caso di sedute di DMT di gruppo, il/la DMt è tenuto/a a invitare con fermezza i propri utenti ad attenersi al segreto relativamente alla composizione del gruppo e a quanto avviene nelle sedute stesse.

Articolo 14

La segretezza delle comunicazioni dell'utente deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardi il rapporto professionale. In caso di suo impedimento, il/la DMt deve provvedere affinché tale protezione venga assicurata.

Articolo 15

Il/la DMt che presta la sua opera professionale in contesti di selezione, valutazione di colleghi, di altre figure professionali od studenti, è tenuto/a a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Capo II - Rapporti con l'utenza e la committenza

Articolo 16

Il/la DMt, nell'esercizio della sua professione, contraddistingue la propria attività con l'espresso riferimento agli estremi della legge n. 4 del 2013. L'inadempimento rientra tra le pratiche professionali scorrette, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo.

Il/la DMt informa l'utente o i committenti delle prestazioni professionali che -ai sensi dell'art. 27-ter. del codice del consumo - l'APID® promuove forme di garanzia a tutela del consumatore attraverso uno sportello di riferimento presso cui rivolgersi per ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti nonché in caso di contenzioso tra professionista e utente.

Articolo 17

Il/la DMt opera in accordo con le procedure e gli orientamenti del trattamento stabiliti dalla struttura presso la quale svolge la propria attività, purché non in contrasto con il presente codice, e aderisce all'accordo contrattuale.



Articolo 18

Il/la DMt si vieta qualsiasi condotta atta a nuocere alle persone di cui si occupa professionalmente e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Articolo 19

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale.

Articolo 20

Nell'ambito del proprio lavoro il/la DMt può fare ricorso al contatto fisico con i propri utenti limitatamente alle finalità dell'intervento, esclusivamente nei modi e nei tempi da esso resi necessari, comunque nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Nei trattamenti di gruppo si fa garante di analogo rispetto reciproco tra i partecipanti.

Articolo 21

Il/la DMt, nella fase iniziale del rapporto professionale fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e gli scopi delle stesse, facendo sottoscrivere il Contratto professionale intervento DMt. Per quanto riguarda il grado degli eventuali limiti di riservatezza, si rifà al consenso informato (art. 11 di questo codice).

Articolo 22

Il/la DMt si vieta l'uso improprio degli strumenti di osservazione e di valutazione di cui dispone. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi osservativi e valutativi il/la DMt è tenuto/a a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica del soggetto.

Articolo 23

Il/la DMt riconosce che i propri problemi personali possono interferire con l'efficacia delle sue prestazioni professionali e si astiene pertanto dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività nel caso in cui sia



consapevole di problemi che possono rendere inadeguate le prestazioni medesime o arrecare danno alle persone a cui sono rivolte.

Articolo 24

Il/la DMt è tenuto/a a interrompere il rapporto professionale quando constata che l'utente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa; previa adeguata valutazione, fornisce all'utente le informazioni necessarie per ricercare altri e più adeguati interventi.

Articolo 25

Il/la DMt, nell'esercizio della sua professione, non effettua interventi rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale e si astiene dall'instaurarle nel corso del rapporto professionale, pena l'immediata cessazione del rapporto stesso. Il/la DMt non sfrutta in alcun modo la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione, di tirocinanti e di studenti per fini estranei al rapporto professionale. Si astiene da qualsiasi attività con i propri pazienti estranea alla specificità del rapporto professionale, che possa in qualsiasi modo produrre per lui/lei vantaggi, diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o non patrimoniale.

Articolo 26

L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la tutela o la potestà genitoriale, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente. Nell'ipotesi che, in assenza del consenso, il/la DMt ravvisi come indispensabile un intervento professionale in relazione a gravi rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore o dell'interdetto, è tenuto a segnalare il caso all'autorità tutoria competente.

Articolo 27

Il/la DMt informa l'utente che tutti gli elementi informativi che possono essere di sua utilità, sono pubblicati nel sito web dell'Associazione-www.apid.it - secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.



Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 28

I rapporti fra i/le DMt devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della solidarietà. Il/la DMt si impegna a sostenere i propri colleghi nella difesa dell'autonomia professionale, nonché dei principi deontologici.

Articolo 29

Il/la DMt si ritiene impegnato/a a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale.

Articolo 30

Nel presentare i risultati delle proprie conoscenze e delle proprie ricerche il/la DMt deve evitare di attribuire a sé contributi che provengano da colleghi o comunque da altre fonti.

Articolo 31

Il/la DMt si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi, relativi alla loro formazione, alla loro competenza, e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali o comunque lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce colpa particolarmente grave se tali giudizi negativi sono volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi significative carenze nella competenza dei colleghi, ovvero casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per i pazienti o per il decoro della professione, il/la DMt è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Etica dell'APID®.

Articolo 32

Il/la DMt invia gli utenti a colleghi ovvero ad altri professionisti tenendo conto della competenza di questi ad operare nell'ambito professionale richiesto dalla domanda dell'utente.

Articolo 33



Il/la DMt si astiene da rilasciare dichiarazioni false o ingannevoli concernenti la propria formazione, la propria competenza, nonché i risultati conseguiti con i propri interventi professionali.

Articolo 34

Il/la DMt impronta la pubblicizzazione della propria attività alla massima correttezza informativa, astenendosi da iniziative meramente reclamistiche allo scopo di procacciarsi la clientela.

Capo IV - Norme di attuazione

Articolo 35

È istituito presso la Commissione Etica dell'APID® l'Osservatorio permanente sul CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE, con il compito di raccogliere ogni materiale utile a formulare eventuali proposte ai fini della revisione periodica dello stesso ai sensi dell'art. 27 bis del codice del consumo.

Articolo 36

Per quanto non espressamente previsto dal presente CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE, si fa appello al senso di responsabilità e all'etica personale del/della singolo/a DMt e, comunque, si fa riferimento al rispetto delle normative vigenti nel nostro paese.